


L'Unione Europea e la tutela dell'ambiente






Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 sulla COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Art. 1

Mediante il presente Trattato 'le Alte Parti **Contraenti** istituiscono fra loro una COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, basata su un mercato comune, su finalità comuni e su organi comuni.




Trattato di Roma 25 marzo 1957 sulla COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA

Compiti e fini della CEE

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche.

- **Libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali**
- **Agricoltura (a fini di rendimento dell'impresa)**



Trattato di Roma 25 marzo 1957 sull'EURATOM

Preambolo:

le Alte Parti Contraenti coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso

Articolo 1.

Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro una Comunità Europea dell'Energia Atomica.

La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri ...

Trattato di Lussemburgo 17-28 febbraio 1986 «Atto unico europeo»

(da qui «l'ambiente» nel Trattato CEE)

Artt. 130 R, 130 S, 130 T



**DIRETTIVA CEE, DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 1985
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati**



Attuata in Italia con legge 8 luglio 1986 , n. 349



Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.



**Trattato di Roma del
1957 , sulla Comunità
Economica Europea,
oggi
sul funzionamento
dell'Unione Europea**

(modificato da vari Tr. Intern.
ultimo dei quali: nel 2007 Tr.
di Lisbona)

(2023)

**Trattato di
Maastricht del 1992,
sull'Unione Europea**

(modificato da vari Tr.
Intern. ultimo dei quali: nel
2007 Tr. di Lisbona)

(2023)

**Carta dei diritti
fondamentali della
UE del 2007**

(2023)



Articolo 191 (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».



Articolo 193 - I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 167 (Cultura)

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

... conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea



Art. 3 Trattato sull'Unione Europea

.....

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo **sviluppo sostenibile dell'Europa**, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su **un'economia sociale di mercato fortemente competitiva**, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.



Articolo 26 (Trattato sul funzionamento della UE)

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del **mercato interno**, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la **libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** secondo le disposizioni dei trattati.

Notizia dai quotidiani, di questi giorni

«Per 10 giorni a maggio, potranno transitare In Austria non più di 300 Tir all'ora (uno ogni 12 secondi)»

«A pagarne le conseguenze saranno Italia e Baviera che hanno già protestato con l'Unione Europea: Bruxelles ha riconosciuto le loro ragioni e ha bacchettato l'Austria, attraverso la Commissione che ha confermato la non compatibilità del provvedimento austriaco con le norme comunitarie»

«Ma il piano austriaco ha l'obiettivo di incentivare lo sfruttamento delle rotaie, dove ancora passa una percentuale minima delle merci rispetto a quelle che viaggiano su gomma»

«Venticinque giorni di “numero chiuso”, dallo scorso marzo al prossimo luglio, per i camion in transito al Brennero. Un provvedimento unilaterale del governo del Tirolo austriaco - denuncia Nazzareno Ortoncelli, presidente Confartigianato Trasporti Veneto - che pesa come un macigno per le imprese ma che è avvenuto nella totale indifferenza del nostro Paese. Un blocco alla libera circolazione che va contro i principi fondanti della Costituzione europea da parte di uno Stato membro».

Dov'è il punto di giustizia?

Quali sono i parametri del giudizio?





Ursula Von Der Leyen
Presidente della Commissione UE
2019 - 2024

(nuova fiducia nello «sviluppo sostenibile»?)



COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.12.2019
COM(2019) 640 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI
Il Green Deal europeo



Ed ora (dicembre 2019) la Commissione UE presieduta da Ursula von der Leyen ha avviato il più ambizioso e desiderato programma che è titolato *Green Deal europeo* (patto per l'Europa ecologica-sostenibile, si direbbe): «diventare il primo continente a impatto climatico zero costituisce contemporaneamente la sfida e l'opportunità più grandi del nostro tempo»; «la normativa europea sul clima sancirà per la prima volta nella legge l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050»; «ciò significa emettere meno biossido di carbonio ed eliminare dall'atmosfera quello emesso»; «per farlo è necessario ... (con altre azioni) ... sviluppare le fonti di energia più pulite e le tecnologie verdi»; ciò che consentirà «di produrre, viaggiare, consumare e vivere rispettando di più l'ambiente» (questi i motti del nuovo programma).

REGOLAMENTO



**REGOLAMENTO (UE) 2021/241
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza**

- Direttiva C.E.E. 21 maggio 1992, n. 43 (Conservazione degli habitat naturali e seminaturali)
- (già Direttiva C.E.E. n. 409 del 1979, ora) Direttiva C.E. 30 novembre 2009, n. 147 (Conservazione degli uccelli selvatici)

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione delle direttiva CEE n. 43 del 1992)

Rete Natura 2000



- Siti di interesse comunitario (SIC)
- Zone speciali di conservazione (ZSC)
- Zone di protezione speciale (ZPS) (già previste dalla direttiva del 1979, per gli uccelli)

- **Natura 2000** (direttiva 1992): rete ecologica europea coerente formata da *zone speciali di conservazione*, nell'ambito dei *siti* in cui si trovano tipi di *habitat naturali* (deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale)
- **Siti di interesse comunitario** (direttiva del 1992): un sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica
- **Zona speciale di conservazione** (direttiva 1992): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato
- Quando un *sito di importanza comunitaria* è stato scelto, lo Stato membro interessato designa tale sito come *zona speciale di conservazione* **il più rapidamente possibile**



- (direttiva 1992) La rete «Natura 2000» comprende anche le *zone di protezione speciale* (di tutela degli uccelli) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE (e ora a norma della direttiva 147 del 2009, C.E.)
- SIC con Zone speciali di conservazione (e zone di protezione speciale) contribuiscono a *salvaguardare la biodiversità* mediante la *conservazione degli habitat naturali*, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Rete Natura 2000 mira al mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario
- Rete Natura 2000 tiene conto delle *esigenze economiche, sociali e culturali*, nonché delle *particolarità regionali e locali* (**si ricava che i SIC non escludono attività umane**) (art. 2)





Con decisione della Commissione U.E. sono approvati i **Siti di interesse comunitario (SIC)**:

- **Decisioni 7 novembre 2013, n. 738, n. 739, n. 741** che adottano il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria, rispettivamente per aree biogeografiche alpina, mediterranea, continentale

Con decreto del Ministro dell'ambiente, sono designate le **Zone speciali di conservazione**, nell'ambito dei **SIC**, per l'approvazione finale della Commissione U.E.

Con notifica alla Commissione U.E. e pubblicazione mediante decreto del Ministero dell'ambiente, sono individuate le **Zone di protezione speciale (per gli uccelli) (ZPS)**:

- **Decreto del Ministro dell'ambiente 19 giugno 2009** – elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE

Direttiva Habitat

Direttiva Uccelli

Siti di Importanza Comunitaria proposti SIC

S.I.C. - siti di interesse comunitario

Siti di Importanza Comunitaria SIC

Zone Speciali di Conservazione ZSC

Zone di Protezione Speciale ZPS

Rete Natura 2000





Colli Asolani



Il Consiglio d'Europa e la tutela dell'ambiente

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Convenzione europea del Paesaggio (promossa dal Consiglio d'Europa),
siglata a Firenze 20 ottobre 2000
(il Consiglio d'Europa, istituito con il Trattato di Londra del 5 maggio 1949,
attualmente comprende 47 Stati)
(ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 32 Stati)

L. 9 gennaio 2006, n. 14 . Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000



Strasburgo

